



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
ERRATA CORRIGE





ARTICOLO 3: Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050.

ARTICOLO 4: Numero dei soci

Il numero degli associati è indeterminato.

ARTICOLO 5: Scopo e finalità

L'Associazione nasce con l'obiettivo di permettere all'uomo di «restituire se stesso a se medesimo», promuovendo un sapere ispirato ai principi universali del Bello e del Giusto, in tutti i settori dello scibile umano, in Italia e all'estero. Si configura quale unione spontanea di persone che condividono lo scopo di praticare, sviluppare e promuovere:

- La scrittura, la progettazione, la traduzione, l'editing, la cura, la cura grafica e la stampa, la pubblicazione di libri e materiale culturale di varia natura, nonché la loro promozione e distribuzione;
- La valorizzazione, la tutela e la promozione degli autori e delle loro opere, di qualunque natura, in veste di portatori di Conoscenza e, dunque, di Libertà;
- La ricerca, la tutela e lo sviluppo di saperi e tecnologie;
- L'organizzazione di eventi, seminari di ricerca, mostre, manifestazioni, viaggi e corsi, nella loro accezione più ampia;
- La valorizzazione e la tutela di qualunque essere vivente, iniziando dalla loro identità e dalle loro idee;
- La salvaguardia e diffusione della cultura, delle religioni, dei saperi e delle lingue di tutte le etnie, nel tempo e nello spazio;
- Lo sviluppo di un sapere agricolo e tecnologico ecosostenibile, in grado di restituire all'uomo l'indipendenza agroalimentare ed energetica;
- La salvaguardia e diffusione di quelle idee, attività, opere e realtà che, per loro stessa natura, sostengono i principi del Bello e del Giusto, al fine di perseguire un principio di Conoscenza e Libertà;

ARTICOLO 6: Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

Quote di iscrizione annuale valide per l'anno solare che dovranno obbligatoriamente essere versate dai membri entro il mese di gennaio di ogni anno, o anche durante l'anno, per i nuovi associati;

Quote associative supplementari e/o straordinarie;

Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

Erogazioni e sovvenzioni accordate da organismi statali, enti locali e altri organismi Pubblici o Privati;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alle necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

Vendita di pubblicazioni o da altri introiti derivanti dalle sue attività;

Sovvenzioni o contributi in danaro o sotto forma di beni mobili o immobili, forniture di materiali, da parte dei propri membri e/o da privati;

Ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

I fondi saranno depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti e postali; permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo; stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta fondi, l'Associazione dovrà redigere apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 7: Associati, diritti e doveri

L'Associazione concede la qualifica di associato a tutti coloro che parteciperanno alla vita associativa, ne accettano lo statuto portando con continuità il loro contributo. Gli associati si dividono in ordinari e fondatori. Sono fondatori gli associati che sono intervenuti nel momento della costituzione dell'Associazione, mentre ordinari tutti gli altri.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, hanno in ogni caso i medesimi diritti, partecipando con uguali poteri e pari dignità alla vita associativa. Gli associati hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno diritto di voto per approvare statuto, regolamenti e bilanci e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di candidarsi alle cariche associative.

Ogni associato ha la facoltà di formare gruppi di lavoro con altri associati con lo scopo di perseguire i fini dell'Associazione.

Ogni associato ha inoltre la facoltà di operare disgiuntamente dagli altri con lo scopo di perseguire i succitati fini.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare.

Potranno essere associati dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell'affiliazione con norma che sarà stabilita dal regolamento interno.

Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Gli associati hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 8: Quote Associative

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

Presentare richiesta al Consiglio Direttivo

Accettare le norme contenute nel presente Statuto e deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Svolgere le attività preventivamente concordate;

Versare la quota associativa;

Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. Nel caso di domande d'ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La quota associativa è annuale e nominativa, è fissata, per il primo anno, nella misura di € 30,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono quote associative suppletive quelle fissate dal Consiglio Direttivo una tantum al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le norme associative, il diritto al voto e i criteri d'ammissione ad associato.

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni.

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. A essa partecipano tutti gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

ARTICOLO 9: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità nel versamento delle quote d'adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno a essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

ARTICOLO 10: Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio Direttivo;

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di tre membri che durerà in carica 10 anni nelle persone dei signori come in Atto costitutivo citati.

ARTICOLO 11: Assemblea degli associati

L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, su tutto il territorio nazionale mediante affissione in luogo predisposto nella sede sociale ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato o per l'adunanza.

È valida la convocazione dell'Assemblea ancorché non sia portata a conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio poiché lo Statuto prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali attraverso manifesti affissi nei locali dell'Associazione ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

È valida la convocazione dell'assemblea ancorché non sia portata a conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio poiché lo statuto prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali attraverso manifesti affissi nei locali dell'Associazione ovvero attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità.

È prevista l'assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il Regolamento interno; quella straordinaria provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. In prima convocazione, le assemblee ordinarie saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati, mentre quelle straordinarie saranno validamente costituite con la presenza di due terzi degli associati.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un quinto degli associati.

ARTICOLO 12: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre in pratica il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre d'ogni anno.

Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 13: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, che ricopre anche il ruolo di Tesoriere, dal Vice Presidente e da un segretario eletti tra gli associati.

A discrezione dell'assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque e anche di più, purché in numero dispari. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, in questo caso sarà necessario l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi d'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli associati; vaglia le domande e delibera l'ammissioni di nuovi associati; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione degli associati; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a Enti e Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti.

ARTICOLO 14: Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso d'urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15: Bilancio

Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dagli associati.

Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ARTICOLO 16: Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea degli associati, per proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli associati. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 17: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza del 2/3 degli associati. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 18: Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

ARTICOLO 19: Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti dal collegio.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ARTICOLO 20: Norme di rimando

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, poichè applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

